



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

C.F. 84000410187

DECRETO N.3 DEL 20/05/2019

Oggetto: Attribuzione di funzioni di Responsabile e di titolare di posizione organizzativa per anni tre.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 10) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. che prevede che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Visto l'art.13 – Area delle posizioni organizzative – del CCNL 21.05.2018 che prevede:

1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

b) *lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

2. *Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:*

a) *presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*

b) *omissis*

3. *Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.*

VISTO l'art.14 del sopra citato CCNL che prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

C.F. 84000410187

determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 09/05/2019 con cui sono state istituite le seguenti posizioni organizzative, **confermando** la precedente struttura organizzativa dell'ente, come segue:

- per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018:

- **Posizione Organizzativa Area affari generali, servizi al cittadino sociale ed istruzione**
- **Posizione Organizzativa Area finanziaria**
- **Posizione Organizzativa Area tecnica**
- **Posizione Organizzativa Area polizia locale**

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n.33 del 09/05/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa (art. 14 C.C.N.L. 21.05.2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art. 15 C.C.N.L. 21maggio 2018);

ANALIZZATO il curriculum del dipendente avente i requisiti per la nomina a posizione organizzativa e valutato attentamente : la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali nonché le esperienze acquisite;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n° 25083 del 10.10.2018 che sostiene che l'applicazione della disposizione contrattuale di conferimento di posizione organizzativa da parte dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma "adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica". **La Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l'amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima** indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., **"senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa"**.

VISTO l'art. 53 c. 23 della L. 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) e s.m.i., che prevede che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari e organizzative anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 29/1993 e dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

VISTO l'art. 97, comma 4, lett. d), del t.u.e.l., che prevede che il Segretario Comunale eserciti altre specifiche funzioni conferitegli dal Sindaco, fra cui la responsabilità di area;

RITENUTO, dunque, con il presente decreto, di provvedere ad individuare il responsabile di area e



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

C.F. 84000410187

il sostituto nei casi di assenza;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

DECRETA

- 1) di nominare quale responsabile di Servizio, titolare di posizione organizzativa per anni tre, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, il dipendente cat. D - MARCO PRETI all'Area Polizia Locale.
- 2) di stabilire che in caso di assenza del responsabile di area le funzioni saranno esercitate dal Segretario Comunale;
- 3) di stabilire l'indennità di posizione determinate dalla pesatura effettuata in base ai criteri adottati dall'Ente con la delibera indicate in premessa come di seguito:

Settore Area Polizia Locale € 9.000,00 su base annua tempo pieno 36h settimanali;

dando atto che la succitata indennità di posizione e la conseguente indennità di risultato determinate come previsto dal nuovo CCNL "Comparto funzioni locali", 2016/2018, possono essere revocate nei casi previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 09/05/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa

- 4) di dare atto che l'indennità di risultato è pari a quanto previsto nella sopra citata deliberazione n° 33 del 09/05/2019;
- 5) di dare atto che l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.



IL SINDACO
Giorgio Falbo

Per ricevuta
Marco Preti

Segretario Comunale Dott. Gabriele Maggiori